

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2005¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1946² su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti:

Art. 43^{bis} cpv. 1 primo periodo, 1^{bis} (nuovo) e 3

¹ Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve.
...

^{1bis} Il diritto a un assegno per grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.

³ L'assegno mensile per una grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per una grande invalidità di grado medio al 50 per cento e quello per una grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.

2. Legge federale del 19 marzo 1965³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC):

Art. 3a cpv. 3

Abrogato

¹ FF 2005 1839

² RS 831.10

³ RS 831.30

3. Legge federale del 18 marzo 1994⁴ sull'assicurazione malattie:

Art. 25 cpv. 2 lett. a, a^{bis} (nuova)

² Queste prestazioni comprendono:

- a. gli esami, le terapie e le cure (cure di base e cure mediche) dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura:
 1. dal medico,
 2. dal chiropratico,
 3. da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione medica;

^{abis}. in deroga alla lettera a, un contributo alle cure di base dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente o in una casa di cura;

Art. 50 Convenzioni tariffali con le case di cura

Per la degenza in casa di cura (art. 39 cpv. 3), l'assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale e a domicilio. Conviene con la casa di cura remunerazioni forfettarie. I capoversi 6 e 7 dell'articolo 49 sono applicabili per analogia.

Art. 104a

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Il numero 2 (art. 3a cpv. 3 LPC) entra in vigore simultaneamente alla legislazione d'esecuzione relativa alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.